

Sentenza n. 833/2015 pubbl. il 30/05/2015

RG n. 5751/2013

Repert. n. 1776/2015 del 30/05/2015

N. R.G. 5751/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5751/2013 promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv. LUCIANI GIUSEPPE GIULIO [redacted] 86
[redacted] elettivamente domiciliato [redacted] il difensore avv. LUCIANI GIUSEPPE GIULIO

[redacted], con il patrocinio dell'avv. LUCIANI GIUSEPPE GIULIO (LCNGPP75S03A662N) [redacted]

ATTORE

contro

[redacted] con il patrocinio [redacted]

[redacted]

CONVENUTO

[redacted]

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale del 26/3/2015.



Sentenza n. 833/2015 pubbl. il 30/05/2015

RG n. 5751/2013

FATTO Repert. n. 1776/2015 del 30/05/2015

Nella presente controversia, inizialmente promossa con rito sommario di cognizione *ex art. 702 bis c.p.c.* e poi proseguita con rito ordinario dopo il mutamento disposto dal Giudice *ex art. 702 ter comma 4 c.p.c.*, i coniugi [REDACTED] espongono di avere acquistato, tramite [REDACTED] ed il suo promotore [REDACTED] obbligazioni per il complessivo valore di € 139.164,10; di avere successivamente ricevuto in sostituzione dei titoli investiti, a seguito del dissesto economico della Grecia e della conversione coattiva di tali titoli, nuovi titoli di controvalore nettamente inferiore a quello investito; di avere quindi provveduto a disinvestire i titoli, al fine di contrastare gli effetti gravemente pregiudizievoli dell'insolvenza, incassando la complessiva somma di € 34.144,86, così maturando una perdita nell'investimento di € 104.723,23.

Ciò premesso in linea di fatto, gli attori deducono in diritto l'invalidità degli investimenti effettuati sia per la nullità del cosiddetto contratto quadro che, *ex artt. 23 D.Lgs. n. 58/1998 e 37 regolamento Consob n. 16190/2007*, deve regolare i successivi investimenti, trattandosi di contratto privo dei requisiti *ex lege*; sia per la nullità dei contratti di investimento *ex articolo 30 comma 7 D.Lgs. n. 58/1998*, stante la mancata indicazione della facoltà di recesso; sia per la violazione degli obblighi informativi, in ragione della mancata corretta informazione sulla rischiosità delle obbligazioni greche acquistate e sull'aggravamento del rischio successivo all'acquisto. Pertanto, gli attori concludono, previa le declaratorie del caso di nullità-annullamento o risoluzione, domandando la solidale condanna dell'intermediario finanziario [REDACTED] e del suo promotore [REDACTED], al risarcimento del danno subito e quantificato in € 104.723,23, oltre rivalutazione ed interessi legali dal giorno dell'acquisto al saldo.

Costituendosi in giudizio, resistono sia [REDACTED] sia [REDACTED], contestando la legittimazione degli attori, per non essere gli stessi più titolari degli investimenti contestati; eccependo la mancata richiesta di una pronuncia di nullità sul contratto quadro, ciò che comporterebbe l'impossibilità di dichiarare l'invalidità dei successivi contratti di investimento; deducendo comunque



Sentenza n. 833/2015 pubbl. il 30/05/2015

RG n. 5751/2013

Repert. n. 1776/2015 del 30/05/2015

l'insussistenza delle invalidità dedotte *ex adverso*; ritenendo infine l'inaccogliabilità della domanda risarcitoria per avere controparte contestato selettivamente solo alcuni degli investimenti effettuati sulla base del contratto quadro contestato, e non già tutti gli investimenti.

La causa è trattenuta in decisione con la concessione dei termini ridotti *ex articolo 190 c.p.c.*

DIRITTO

a) Manifestamente infondata è l'eccezione della Banca in ordine alla "*legittimazione attiva a proporre le domande di nullità, annullamento e risoluzione (e conseguenti domande risarcitorie) del contratto di negoziazione e delle singole operazioni di investimento, non essendo i clienti più titolari dei titoli per cui è causa*" (pag. 9 conclusionale).

Sul punto, è di assoluta evidenza che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa della convenuta, non solo la vendita dei titoli non elide la legittimazione attiva degli attori; ma anzi, ne costituisce il presupposto necessario, atteso che il *petitum* attoreo è finalizzato a richiedere il pagamento della differenza tra il costo di acquisto dei titoli e il costo di realizzo al momento della vendita.

Discende che è proprio la vendita di tali titoli a fondare la legittimazione a proporre la domanda per cui è causa.

Parimenti inconsistente è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da [REDACTED] in ordine alle domande di "*nullità, annullamento, risoluzione, responsabilità contrattuale e/o precontrattuale*" per non essere il promotore parte dei contratti stipulati (pag. 6 conclusionale).

E' infatti facile replicare che la domanda svolta verso il promotore è quella relativa alla solidale condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'investimento, e la legittimazione passiva del promotore in ordine a tale domanda è *ex lege* prevista dall'art. 31 comma 3 D.Lgs. n. 58/1998.

b) Nuovamente del tutto priva di pregio è l'eccezione dei convenuti relativamente alla pretesa impossibilità di far dichiarare l'invalidità degli investimenti sul presupposto dell'invalidità del contratto

Sentenza n. 833/2015 pubbl. il 30/05/2015

RG n. 5751/2013

Repert. n. 1776/2015 del 30/05/2015

quadro, senza avere richiesto una declaratoria di nullità del contratto quadro stesso (cfr. pag. 10 e ss.

conclusionale e pag. 7 ess. conclusionale [REDACTED]

Trattasi di rilievo doppiamente erroneo.

Infatti, per un verso ed in linea di fatto, gli attori hanno sin dall'inizio dedotto ed argomentato la nullità del contratto quadro (cfr. punto 2 della citazione, alle pagine 4 e ss.), di talché una pronuncia sulla stessa, quantomeno in via incidentale, è stata richiesta.

Per altro verso ed in linea di diritto, anche a volere in mera ipotesi diversamente opinare, diversamente da quanto argomentato dalla difesa dei convenuti, le nullità negoziali sarebbero comunque rilevabili d'ufficio, laddove, come nel caso che qui occupa, i fatti risultino documentati *ex actis*, con una pronuncia che ha autorità di giudicato sia se l'accertamento della nullità è effettuato solo in motivazione, sia se è anche reso in dispositivo in quanto richiesto dalla parte (cfr. la notissima Cass. Sez. Un. n. 26242/2014, che completa ed amplia le conclusioni già raggiunte da Cass. Sez. Un. n. 14828/2012).

c) Non accoglibile, pur se di spessore completamente diverso dalle precedenti, è poi l'eccezione relativa all'utilizzo delle cosiddette nullità selettive, per avere gli attori asseritamente censurato solo alcuni degli investimenti fondati sul contratto quadro ritenuto invalido (cfr. pag. 12 e ss. conclusionale e pag. 11 e ss. conclusionale [REDACTED]).

Il rilievo - soprattutto con riferimento alla violazione del parametro della buona fede e del divieto di abuso del diritto, più che con riferimento alla pretesa sanatoria della nullità - pone certamente problematiche giuridiche serie, che hanno portato una parte della Dottrina ed una parte della giurisprudenza, a negare tutela al risparmiatore che, di fronte ad un unitario contratto quadro ed a plurimi correlativi investimenti rischiosi, ha dedotto la nullità del contratto quadro per impugnare i soli investimenti rivelatisi insoddisfacenti, non anche quelli con esito positivo (cfr. le argomentate pronunce di Trib Verona est. Vaccari 28/6/2012 e Trib Torino est. Zappasodi 7/3/2011).

Tuttavia, nel caso che qui occupa ed ai fini del rigetto dell'eccezione, dirimente è il rilievo per il quale le convenute nemmeno hanno dedotto quali sarebbero gli investimenti andati a buon fine e non



Sentenza n. 833/2015 pubbl. il 30/05/2015

RG n. 5751/2013

Repert. n. 1776/2015 del 30/05/2015

tutte le ipotesi di collocamento dei titoli, in ragione di una nozione ampia di collocamento, al di là di un servizio prestato dall'intermediario in favore dell'emittente o dell'offerente di tale strumento (così Cass. Sez. Un. n. 13905/2013).

E parimenti assorbita deve ritenersi la terza contestazione degli attori, relativa alla violazione degli obblighi informativi ex artt. 21 TUF e 29-34-39-40-42 reg. Consob n. 16190/2007, nonché degli obblighi di predisposizione delle schede di rischio ex art. 29 reg. Consob. n. 16190/2007, in relazione alla tipologia degli investimenti.

Detto della nullità degli investimenti effettuati, i convenuti, in solido ex art. 31 comma 3 D.Lgs. n. 58/1998, devono essere condannati a restituire agli attori la differenza tra la somma investita e quella complessivamente ricavata, tenuto quindi conto, diversamente da quanto opinato dalla difesa attorea ed in conformità a quanto sostenuto da quella dei convenuti, non solo del prezzo della rivendita dei titoli, ma anche di quanto ottenuto a titolo di cedole periodiche nel corso del rapporto, posto che anche tali cedole contribuiscono ad integrare i ricavi (così anche App. Torino 3/4/2012, Trib. Rimini 31/12/2008). Pertanto, risultando *per tabulas* un investimento in titoli di € 139.164,10, un ricavo di € 34.144,86 al momento della rivendita ed un precedente incasso di € 10.412,5 per cedole maturate, la complessiva differenza tra quanto investito e quanto incassato è di € 94.310,73; e tale somma deve essere oggetto di restituzione da parte dei convenuti.

Sulla somma capitale, debito di valuta in quanto attinente alla restituzione di somma di denaro divenuta *sine titolo* a seguito della declaratoria di nullità del contratto (giurisprudenza pacifica a partire da Cass. Sez. Un. n. 12942/1992), vanno riconosciuti gli interessi moratori al tasso legale dalla data dell'ultimo pagamento, effettuato il 9 aprile 2010, al saldo.

Proprio perché trattasi di debito di valuta, non è invece dovuta la richiesta rivalutazione, in assenza della prova, e già prima di allegazione, di un danno diverso e distinto dal profilo della restituzione della somma investita.



Sentenza n. 833/2015 pubbl. il 30/05/2015

RG n. 5751/2013

Repert. n. 1776/2015 del 30/05/2015

impugnati dagli attori; e dalla documentazione agli atti, sembra piuttosto emergere che tutti gli investimenti in obbligazioni greche effettuati il 2 febbraio 2010 ed il 9 aprile 2010, sono poi stati oggetto della domanda di nullità presentata nella causa, senza eccezione alcuna.

Consegue che, anche a volere in ipotesi aderire in linea di diritto alla ricostruzione giuridica proposta, in linea di fatto l'eccezione non risulta fondata.

d) Tutto ciò posto e venendo al merito, la domanda attorea deve essere accolta, essendo certamente fondata l'eccezione di nullità relativa al contratto quadro, per violazione degli articoli 23 comma 1 TUF e 37 reg. Consob n. 16190/2007 (ora sostituito dall'art. 30 reg. Consob n. 11522/1998). In proposito, deve infatti osservarsi che le molteplici indicazioni, prescrizioni ed informazioni previste come obbligatorie dalla normativa citata, non sono presenti nel contratto prodotto dalla banca come allegato 2 e dal promotore come allegato 1; e, diversamente da quanto opinato dalla difesa della banca, non è possibile ritenere che tali indicazioni, prescrizioni ed informazioni, integrino *ex lege* il contratto, a pena di ritenere del tutto priva di spessore operativo la norma che prevede la loro indicazione ad opera della Banca.

Né risulta che tale contratto, predisposto con riferimento alla legge 1/1991 ed al reg Consob n. 8850/1994 e già originariamente carente ed inidoneo, sia poi stato aggiornato ed integrato, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 415/1996 e del reg. Consob. n. 10943/1997, del D.Lgs. n. 58/198 e del reg. Consob. nn. 15522/1998, della modifica del D.Lgs. n. 58/1998 e del reg. Consob n. 16190/2007.

Tanto basta per ritenere nulli gli investimenti effettuati, in quanto non assistiti da un valido contratto quadro.

Può così ritenersi assorbita la seconda contestazioni degli attori, relativa alla nullità dei contratti anche *ex art. 30 comma 7 D.Lgs. n. 58/1998*, contestazione peraltro anch'essa fondata, non essendovi traccia dell'indicazione della facoltà di recesso entro sette giorni e delle relative modalità; e dovendo l'informazione e la conseguente nullità, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, riguardare



Sentenza n. 833/2015 pubbl. il 30/05/2015

RG n. 5751/2013

Repert. n. 1776/2015 del 30/05/2015

e) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, norma da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore del 3/4/2014, così come previsto dall'art. 28 (cfr. anche la giurisprudenza consolidata di Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012, ritenuta costituzionalmente non illegittima da Corte Cost. ord. n. 261/2013, formatasi sotto il vigore del precedente DM n. 140/2012 ma sicuramente applicabile anche al successivo DM 55/2014), sono quindi poste a carico dei soccombenti convenuti, in solido tra loro, ed a favore dei vittoriosi attori, sempre n solido, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

P.Q.M.**il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica**

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- condanna [redacted], in solido tra loro, a pagare a [redacted] in solido tra loro, € 94.310,73, oltre interessi legali dal 9/4/2010 al saldo;
- condanna Banca Fideuram s.p.a. e [redacted] [redacted] so, in solido tra loro, a rifondere a [redacted] [redacted] na, in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 330 per rimborsi, € 12.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.

Reggio Emilia, 27/5/2015

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

pagina 7 di 7

